



Ordinanza municipale concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Faido (modifica art. 4)

IL MUNICIPIO DI FAIDO,

in applicazione dell'art. 192 (LOC) e richiamato il regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Faido, emette la seguente

o r d i n a n z a:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Faido.

Art. 2 Scopo

La videosorveglianza è segnatamente intesa a proteggere la collettività, prevenire furti e danni alle strutture, a prevenire e reprimere le attività illecite e tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli edifici e infrastrutture pubbliche comunali o ad uso pubblico.

Art. 3 Principi

- 1) È esclusa la videosorveglianza da parte del Comune di aree private, ancorché aperte al pubblico.
- 2) La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera privata delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater del Codice Penale Svizzero).
- 3) Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione e l'installazione delle apparecchiature necessarie. La gestione è affidata alla Polizia intercomunale.

Art. 4 Utilizzazione

- 1) Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo illustrato all'art. 2 della presente Ordinanza.
- 2) La posa di apparecchi di videosorveglianza è decisa dal Municipio.
- 3) L'ubicazione della videosorveglianza è la seguente: **centro raccolta rifiuti in zona Sa resc, centro raccolta rifiuti Rutan, presso l'eco-centro a Chiggiogna e presso la pista di ghiaccio (sedime ghiaccio e spalti).**

Art. 5 Informazione

- 1) L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.
- 2) In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 6 Autorizzazioni

- 1) L'uso dei sistemi di videosorveglianza e l'accesso ai dati registrati è limitato al personale designato dal Municipio, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.

Art. 7 Protezione dei dati

Il Municipio adotta tutte le misure per impedire l'entrata nei locali e l'uso delle attrezzature, prescrive codici protetti di accesso per la visione delle registrazioni da parte di terzi non autorizzati. Trascorse le 100 ore di registrazione delle immagini, le stesse vengono automaticamente eliminate dal sistema informatico.

Art. 8 Entrata in vigore

- 1) L'ordinanza è pubblicata agli albi comunali nel periodo **dal 9 gennaio al 7 febbraio 2023**.
- 2) Contro la modifica di cui all'art. 4 (evidenziata in giallo) della presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato, entro i termini di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 208 della LOC.

Il Sindaco

C. Nastasi

Per il Municipio di Faido



La Segretaria

A. Pedrini

Faido, 5 gennaio 2023